

Codice A1814B

D.D. 17 novembre 2021, n. 3373

**Autorizzazione idraulica n° 1778 per lavori di realizzazione di difesa spondale lungo il rio Riccarello per la messa in sicurezza di impianti di depurazione e di strada comunale. Richiedente: Comune di Cellarengo (AT).**



**ATTO DD 3373/A1814B/2021**

**DEL 17/11/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti**

**OGGETTO:** Autorizzazione idraulica n° 1778 per lavori di realizzazione di difesa spondale lungo il rio Riccarello per la messa in sicurezza di impianti di depurazione e di strada comunale. Richiedente: Comune di Cellarengo (AT).

Con nota inviata via PEC n° 1893 in data 13/10/2021 (ns. prot. n° 48093/A1814B del 14/10/2021), il Comune di Cellarengo, con sede in Via Circonvallazione n° 2, 14010 – Cellarengo (AT), Codice Fiscale 80003230051 e Partita IVA 00091830057, presentava richiesta di rilascio autorizzazione idraulica per lavori di realizzazione di difesa spondale lungo il rio Riccarello per la messa in sicurezza di impianti di depurazione e di strada comunale, in Comune di Cellarengo (AT). Il Comune di Cellarengo risulta beneficiario di un finanziamento pari a 365.00,00 euro, erogato dal Ministero dell'Interno, in base a quanto previsto dalla Legge n° 145 del 30 dicembre 2018 (articolo 1, comma 139) che assegna ai Comuni contributi per investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

Il progetto presentato ha l'obiettivo di risolvere le problematiche di interferenza del rio Riccarello con alcune strade comunali, in particolare con la strada Pelazza, in corrispondenza del depuratore verso Isolabella ed in corrispondenza del depuratore sotto le Scuole. Il rio Riccarello, in particolare in corrispondenza del depuratore sotto Isolabella e via Delle Scuole, presenta un percorso molto irregolare dal punto di vista planimetrico con dissesti spondali e pertanto occorrerà prevedere opere di consolidamento, come nel proseguo descritte:

Intervento depuratore di via Isolabella

L'intervento ha l'obiettivo di stabilizzare la zona del depuratore a mezzo di un consolidamento spondale, in sponda destra, per una lunghezza di 31,50 m, con realizzazione di scogliera in massi di cava ciclopici, posati a secco. A completamento dell'intervento sono previste opere per la regimazione delle acque nel tratto in oggetto, tra le quali la pulizia delle sponde, risagomatura della scarpata ed inerbimento mediante tecnica dell'idrosemina nonché realizzazione di opere idrauliche consistenti nella regolarizzazione degli scarichi del depuratore e del fosso, che corre a bordo strada, mediante posa di tubazioni in PEAD DE 250 mm e DE 630 mm ed in calcestruzzo centrifugato.

### Intervento depuratore di via Delle Scuole

L'intervento ha l'obiettivo di consolidare la zona del depuratore quindi le opere in progetto saranno localizzate sulla sponda sinistra instabile di un fosso interpodereale, affluente del rio Riccarello, a ridosso dell'impianto ed estese per una lunghezza di circa 55,00 m mediante la realizzazione di gabbionate a rete metallica a doppia torsione e maglia esagonale 8x10, in filo di ferro di diametro 2,70 mm zincato con lega di zinco-alluminio, protetto con idoneo rivestimento polimerico e riempite con pietrame avente dimensione minima di 20 cm, non gelivo e non friabile di massa maggiore di 2400 kg/mc. Le gabbionate vengono posate con inclinazione verso monte di 6° in modo tale da garantire un maggiore effetto stabilizzante. A completamento dell'opera si prevedono la pulizia della sponda destra e sinistra, la formazione di due briglie, realizzate in massi ciclopici uniti mediante calcestruzzo C25/30, ed inerbimento mediante tecnica dell'idrosemina con mulch a ridosso della sponda sinistra.

### Intervento strada Pelazza

L'intervento in progetto consiste nella realizzazione di una gabbionata nell'alveo del rio Riccarello, in corrispondenza del ponticello di strada comunale Pelazza, che verrà posata in entrambe le sponde; sul lato sinistro l'opera presenterà uno strato di fondazione di larghezza 3,50 m, un'altezza di 1,00 m ed al di sopra della fondazione si eleverà la gabbionata di altezza 3,00 m. Il manufatto sul lato destro presenterà uno strato di fondazione di altezza 3,00 m, altezza 1,00 m ed al di sopra della fondazione si eleverà la gabbionata di altezza 2,00 m. La gabbionata sul lato sinistro si sviluppa per una lunghezza di 40,00 m, mentre quella sul lato destro si sviluppa per una lunghezza di 37,00 m. Le stesse saranno a rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale 8x10, in filo di ferro di diametro 2,70 mm zincato con lega di zinco-alluminio e protetto con idoneo rivestimento polimerico e riempite con pietrame avente dimensione minima di 20 cm, non gelivo e non friabile di massa maggiore di 2400 kg/mc. Le gabbionate verranno posate con inclinazione verso monte di 6° in modo tale da garantire un maggiore effetto stabilizzante.

Poiché le opere da realizzarsi interferiscono con il corso d'acqua denominato rio Riccarello, iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (Regio Decreto del 04/11/1938), al n° 120 è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904 "*Testo Unico delle disposizioni di legge sulle Opere Idrauliche delle diverse categorie*".

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali (progetto definitivo) costituiti da Relazione generale, Quadro economico e computo metrico estimativo, Relazioni geotecnico-strutturali, Computo oneri di sicurezza, Elenco prezzi, Analisi prezzi, Quadro incidenza della manodopera, Relazione paesaggistica, Elenco ditte, Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici, Documentazione fotografica, Elaborati grafici, stilati dall'ing. Gianluca Mondino *omissis – omissis*, in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

Analizzata la documentazione presentata ed effettuando il sopralluogo del 18 ottobre 2021 si è comunicata verbalmente al professionista incaricato la necessità di produrre alcune integrazioni che il Comune di Cellarengo ha formalmente inviato allo scrivente Settore con nota n° 2005 del 03/11/2021 (ns. prot. n° 51686 del 03/11/2021) consistenti in Tav. 04 - Planimetria di rilievo intervento depuratore di Via delle Scuole, Tav. 05 - Sezioni di rilievo intervento depuratore di Via delle Scuole, Tav. 10 - Planimetria di progetto intervento depuratore di Via delle Scuole, Tav. 11 - Sezioni di progetto intervento depuratore di Via delle Scuole, Tav. 15 - Calcolo volumi di scavo e riporto intervento depuratore di Via delle Scuole, Tav. 19 - Dettagli costruttivi intervento depuratore di Via delle Scuole, Tav. H - Relazione geotecnico strutturale intervento depuratore di Via delle Scuole.

Con deliberazione della Giunta Comunale n° 28, in data 06 agosto 2021 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di cui trattasi.

In data 28/10/2021 è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti, al fine di verificare lo stato dei luoghi.

Considerato che le opere di difesa di cui trattasi assolvono unicamente la finalità di protezione

spondale da erosioni e conseguenti cedimenti in alveo, ai sensi del Regolamento Regionale n° 14/R del 06/12/2004 e s.m.i., non dovrà essere corrisposto alcun canone e non occorrerà formalizzare un atto di concessione, fermo restando l'osservanza delle vigenti norme in materia e delle prescrizioni/obblighi di cui al presente provvedimento.

L'opera in oggetto non è soggetta alle procedure di fase di verifica della procedura di VIA (articolo 19 del Decreto Legislativo n° 152/2006), preso atto di quanto stabilito dalla D.G.R. del 30/10/2020 n° 6-2173 "Approvazione del documento recante Indirizzi interpretativi inerenti alla nozione di opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua di cui alla lettera o) del punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda del Decreto Legislativo n° 152/2006", in particolare al suo Allegato che, al punto 3, evidenzia le tipologie progettuali non rientranti nella nozione di "opere di canalizzazione e regolarizzazione dei corsi d'acqua" ed in dette tipologie rientrano le difese spondali (scogliere, gabbionate, muri di sponda).

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, l'opera in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico del rio Riccarello fermo restando l'osservanza delle prescrizioni qui elencate e degli obblighi riportati nella parte dispositiva del presente provvedimento:

- il materiale oggetto di eventuale movimentazione in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni in alveo o di sponda ove necessario in prossimità dei lavori di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla rimozione degli ostacoli e dei detriti esistenti dovrà essere allontanato dall'alveo;

- è fatto divieto assoluto di asportazione materiale litoide demaniale d'alveo;

- nei calcoli geotecnici, il progettista dovrà aver considerato la presenza di una falda superficiale con altezza coincidente con il piano campagna.

Nel Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori, il progettista incaricato dovrà dichiarare di avere ottemperato a quanto indicato nelle Norme Tecniche delle Costruzioni 2018 e nella Circolare Esplicativa del 21 gennaio 2019, n° 7; in particolare dovrà specificamente dichiarare che:

- le analisi di progetto sono basate su modelli geotecnici dedotti da specifiche indagini definite in base alla tipologia dell'opera o dell'intervento ed alle previste modalità esecutive;

- con riferimento ai punti precedenti, nel caso la progettazione sia basata su preesistenti indagini e prove documentate, il progettista dovrà dichiararlo, ferma restando la piena responsabilità del progettista su ipotesi e scelte progettuali;

- sono stati considerati i fenomeni erosivi localizzati in dipendenza dal regime delle acque e delle caratteristiche dei terreni e del manufatto tenendo in debita considerazione la massima profondità di scalzamento che potrà essere raggiunta in seguito all'erosione esercitata dalle acque del rio Riccarello.

Ravvisata la necessità idraulica ai sensi della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 10/UOL/AGR del 17/09/2012, considerato che l'intervento rientra anche tra le attività di manutenzione idraulica, il valore delle piante eventualmente tagliate è da intendersi nullo ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione, rilasciata ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904 in quanto il rio Riccarello è iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (R.D. del 04/11/1938) al n° 120.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il Testo Unico sulle opere idrauliche approvato con Regio Decreto n° 523/1904;
- visti gli art. 86 e 89 del Decreto Legislativo n° 112/98;
- visto l'art. 17 della Legge Regionale n° 23/2008;

- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- visto l'art. 59 della Legge Regionale n° 44/2000;
- vista la D.G.R. del 30/10/2020 n° 6-2173 "Approvazione del documento recante Indirizzi interpretativi inerenti alla nozione di opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua di cui alla lettera o) del punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda del Decreto Legislativo n° 152/2006";
- visto il D.P.C.M. del 24/05/2001 (approvazione del PAI) e s.m.i.;
- Vista la Legge Regionale n° 12 del 18/05/2004;
- viste le Leggi Regionali n° 20/2002 e n° 12/2004 e s.m.i.;
- vista la Determinazione Dirigenziale n° 1717 del 04/11/2005;
- vista la Legge Regionale n° 37/2006, la D.G.R. n° 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n° 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici;
- vista la Legge Regionale n° 4 del 10/02/2009 e relativo Regolamento n° 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.;
- visto il Regolamento Regionale n° 8/R del 20/09/2011 così come modificato dal Regolamento Regionale n° 2/R del 21/02/2013 e dal Regolamento Regionale n° 4/R del 06/07/2015;
- Vista la Legge Regionale n° 17 del 12/08/2013, articolo 18 ed Allegato A e s.m.i.;
- Vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 10/UOL/AGR del 17/09/2012;
- visto il Regolamento Regionale n° 14/R del 06/12/2004 ed il Regolamento Regionale n° 2/R del 04/04/2011.

*determina*

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904 “*Testo Unico delle disposizioni di legge sulle Opere Idrauliche delle diverse categorie*” il Comune di Cellarengo con sede in Via Circonvallazione n° 2, 14010 – Cellarengo (AT), Codice Fiscale 80003230051 e Partita IVA 00091830057, i lavori di realizzazione di difesa spondale lungo il rio Riccarello per la messa in sicurezza di impianti di depurazione e di strada comunale nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati tecnici allegati all’istanza, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- nessuna variazione ai lavori potrà essere effettuata senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- il materiale di oggetto di movimentazione in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni in alveo o di sponda ove necessario in prossimità dei lavori di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla rimozione degli ostacoli e dei detriti esistenti dovrà essere allontanato dall’alveo;
- è fatto divieto assoluto di asportazione materiale litoide demaniale d’alveo;
- la berma di fondazione della scogliera, adeguatamente dimensionata, dovrà essere impostata ad una quota tale da evitare fenomeni di scalzamento e l’estradosso della stessa dovrà essere in ogni punto, al di sotto della quota più depressa del fondo alveo nelle sezioni prossime o in

corrispondenza dell'intervento;

- la scogliera dovrà essere realizzata in massi di adeguata pezzatura e con caratteristiche e peso specifico tali da garantire l'efficienza delle opere, le parti iniziali e terminali della stessa dovranno essere idoneamente risvoltate e immorsate all'interno della sponda e il paramento esterno dovrà essere opportunamente raccordato, senza soluzione di continuità, con il profilo spondale esistente, in modo da non costituire restringimento dell'alveo o provocare deviazioni al deflusso della corrente;
- le gabbionate dovranno essere realizzate usando materiali lapidei con caratteristiche e peso specifico tali da garantire l'efficienza delle opere ed il riempimento dovrà avvenire con accuratezza utilizzando pezzature di pietrame diversificate in modo da minimizzare la presenza di vuoti;
- il piano di posa delle gabbionate dovrà essere posto a quota inferiore di almeno 0,50 mt. rispetto alle quote più depresse del fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate dall'intervento;
- le gabbionate, nelle parti iniziali e terminali, dovranno essere immorsate nella sponda e al piede delle stesse occorrerà prevedere il posizionamento, a scopo antiersivo, di alcuni massi alla rinfusa;
- le gabbionate in progetto non dovranno in nessun caso superare la quota del piano campagna circostante;
- non dovrà essere variata in alcun modo la dimensione della sezione idraulica pre-opera (in particolare modo con restringimento della stessa) o modificata la quota dell'attuale piano campagna;
- i tratti di sponda, in corrispondenza ed in prossimità dell'opera longitudinale dovranno essere mantenuti a perfetta regola d'arte ed essere oggetto di periodica manutenzione, in particolare il soggetto autorizzato, dovrà eseguire gli interventi necessari al mantenimento della stabilità della difesa, sempre previa autorizzazione della competente Autorità Idraulica;
- il profilo dell'alveo oggetto di risagomatura dovrà essere raccordato con i tratti non interessati dall'intervento al fine di evitare discontinuità delle sezioni di deflusso e dovranno pertanto essere previsti degli azzeramenti, a monte e a valle, delle quote del fondo alveo e del profilo delle sponde;
- non è consentito rialzare il ciglio di sponda rispetto all'attuale quota del piano campagna;
- i lavori dovranno essere eseguiti in modo da ridurre al minimo l'interferenza con l'alveo interessato;
- è consentito il taglio della vegetazione, senza rilascio di matricine (così detto a raso), ai sensi dell'art. 37 bis della Legge Regionale n° 4 del 10/02/2009 e relativo Regolamento Regionale n° 8/R del 20/09/2011 e s. m. e i. esclusivamente all'interno dell'alveo inciso ovvero nella sola porzione occupata dall'acqua in regime ordinario al fine di ridurre il rischio di ostruzione della sezione idraulica e di fluitazione in caso di piena;
- nella restante porzione di alveo (ovvero nel tratto compreso tra il piano di scorrimento dell'acqua in regime ordinario e il ciglio alto di sponda - a circa 1/3 della sponda) il taglio dovrà essere di tipo selettivo e limitato alle tipologie che risultano fortemente inclinate, instabili, senescenti e deperenti e che possono costituire pericolo per il regolare deflusso delle acque, occorrerà quindi garantire il mantenimento dei soggetti più flessibili e resistenti alle sollecitazioni della corrente;
- durante le operazioni di taglio non dovranno essere danneggiate le piante ed il novellame non interessati dall'intervento;
- il soggetto autorizzato dovrà provvedere alla completa pulizia del sottobosco e all'immediato allontanamento dei materiali derivanti dalle lavorazioni, delle ramaglie e fogliame residuo, con divieto assoluto del loro abbandono in alveo, sulle sponde o in zone di possibile esondazione e con l'obbligo di ripulire, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali interessate dai lavori in questione;
- l'eventuale materiale movimentato in alveo non dovrà essere in alcun modo asportato ma

utilizzato per imbottimenti e regolarizzazioni spondali, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mantenendo inalterato il piano di campagna delle sponde;

- il materiale collocato per la formazione dello stesso dovrà essere allontanato dall'alveo e dalle aree di possibile esondazione e dovranno essere ripristinate le condizioni di originaria naturalità del corso d'acqua, nonché l'originaria sezione d'alveo;
- le sponde, l'alveo e le eventuali opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- il committente dell'opera dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti - Ufficio di Asti, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della Direzione Lavori. Ad avvenuta ultimazione dei lavori di costruzione del manufatto, il committente dovrà inviare una dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;
- l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche-idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni (antropiche o naturali) delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua o con le sistemazioni previste dagli studi in essere;
- l'autorizzazione si intende inoltre accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori, dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- il personale del Comune di Cellarengo (AT) dovrà provvedere al coordinamento, al controllo ed alla verifica dei lavori che dovranno essere eseguiti nel rispetto delle condizioni stabilite dalla presente autorizzazione;
- il Comune di Cellarengo (AT) è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuta ad eseguire a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- la presente autorizzazione ha validità nelle sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti altrui;
- il soggetto autorizzato dovrà recepire le eventuali prescrizioni impartite dal Servizio Caccia, Pesca, Antisofisticazioni Vinicole della Provincia di Asti, ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale n° 37/2006 – DGR n° 72-13725 del 29/03/2010 modificata dalla D.G.R. n° 75-2074 del 17/05/2011, a seguito della nostra comunicazione trasmessa con nota n° 54205/A1814B del 16/11/2021;
- la presente autorizzazione ha **validità di 3 (tre) anni**, con la condizione che, una volta iniziati, i lavori dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su richiesta motivata del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi i lavori non possono aver luogo nei termini previsti.

- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idraulico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il presente provvedimento costituisce autorizzazione all'occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dai lavori.

Il soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altro parere/autorizzazione che si rendesse necessario ai termini di legge attualmente in vigore.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della Legge Regionale n° 22/2010 .

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

I Funzionari estensori  
Giuseppe RICCA  
Luca ALCIATI

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)  
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli